



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 29 del 08/03/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: liquidazione sentenza Giudice di Pace di Ragusa n. 392/18 R.G. 37/18 per risarcimento danni e imposta registrazione sentenza. Signora Cappuzzello Maria / Comune di Ragusa.

Il Redattore: Canzonieri Giovanni

PREMESSO CHE

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020 ed il Bilancio 2018 – 2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018 – 2020;

CHE con atto di citazione notificato a questo Ente in data 15.11.2017, la signora Cappuzzello Maria conveniva in giudizio il Comune di Ragusa per sentirlo condannare al pagamento della complessiva somma di €. 3.000,00 quale risarcimento dei danni fisici subiti nel sinistro occorso in data 16.08.2017 in Ragusa nella via Psaumida, nei pressi dell'ingresso del mercato rionale; il giudizio veniva iscritto al n. 37/18 R.G.;

CHE con sentenza civile n. 392/18 del 27.09.2018, notificata in forma esecutiva in data 19.10.2018 pr. 116936, il Giudice di Pace di Ragusa, definitivamente pronunciando, accoglieva la domanda e conseguentemente condannava il Comune di Ragusa al pagamento in favore della signora Cappuzzello Maria della somma di €. 1.839,00 per il risarcimento dei danni subiti; condannava altresì l'Ente alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi €. 1.675,00 di cui €. 1.200,00 per compensi ed €. 475,00 per spese di CTU medico-legale;

VISTA e-mail inviata in data 25.02.2019 con la quale l'avv. Giuseppe Lanza, procuratore dell'attore, richiede il pagamento di quanto statuito nella sentenza in oggetto, con le coordinate bancarie della sua assistita ove effettuare il pagamento;

VISTO l'avviso di liquidazione dell'imposta per la registrazione della sentenza di cui sopra n. 2018/003/SC/000000392/0/002, dell'importo complessivo di €. 217,50 notificato dall'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Ragusa – Ufficio Territoriale di Ragusa (TYK), in data 01.03.2019, pr. 28916 del 04.03.2019;

TUTTO CIO' PREMESSO occorre, per i suesposti motivi, impegnare e pagare, in forza ed in esecuzione della sentenza civile n. 392/2018, la complessiva somma di €. 4.064,59 e così distinta: €. 1.839,00 risarcimento danni, €. 475,00 spese, €. 1.200,00 compenso liquidato in sentenza, €. 180,00 spese generali, €. 55,20 C.P.A., €. 301,39 IVA 22%, €. 14,00 notifica sentenza;

ATTESO che il Comune di Ragusa è risultato soccombente nel giudizio, è necessario altresì procedere al pagamento, oltre che delle somme portate dalla sentenza esecutiva, della somma di €. 217,50, irrogata dall'Agenzia delle Entrate di Ragusa con l'avviso n. 2018/003/SC/000000392/0/002, al fine di non incorrere in eventuali azioni esecutive e nel pagamento di ulteriori interessi di mora previsti dalla legge;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 “nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000”;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 25.01.2019 che ha stabilito l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;

VISTO l'art. 163, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. enti locali): “Nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) "tassativamente regolate dalla legge" b) non suscettibili al pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;”.

RITENUTO che tale atto rientra nella fattispecie dell'art. 163 comma 5 lett. a) “tassativamente regolate dalla legge”;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visto il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Ufficio e Servizi relativamente all'art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazione dirigenziali;

DETERMINA

per i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto, qui integralmente richiamati:

- 1) impegnare in forza ed in esecuzione della sentenza civile del Giudice di Pace di Ragusa n. 392/18, notificata in forma esecutiva in data 19.10.2018 pr. 116936, la complessiva somma di €. 4.282,09 e così distinta: € 1.839,00 risarcimento danni, € 475,00 spese, € 1.200,00 compenso liquidato in sentenza, € 180,00 spese generali, € 55,20 C.P.A., € 301,39 IVA 22%, € 14,00 notifica sentenza, € 217,50 registrazione sentenza;
- 2) imputare la somma di €, 4.282,09 al capitolo 1230 “spese liti, arbitraggi, consulenze, risarcimenti ed accessori”, Bilancio 2019, **cod. bilancio 01.11-1.03.02.99.002, PEG 2019**, scadenza impegno 31 dicembre 2019;
- 3) liquidare la somma di €. 4.064,59 in favore della signora Cappuzzello Maria, con accreditamento sul c.c. bancario alla stessa intestato meglio specificato in allegato;
- 4) Liquidare la somma di €. 217,50, a titolo di imposta per la registrazione della sentenza n. 392/18 del Giudice di Pace di Ragusa nel giudizio iscritto al 37/18 R.G., effettuando il pagamento utilizzando l'apposito modello F23 inviato unitamente all'avviso di liquidazione dell'imposta n. 2018/003/SC/000000392/0/002, autorizzando l'ufficio di ragioneria ad emettere apposito mandato di pagamento in favore dell' Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Ragusa – Ufficio Territoriale di Ragusa (TYK), per i motivi di cui in premessa;
- 5) dare atto che, operando in esercizio provvisorio, la suddetta spesa non è soggetta a frazionamento in dodicesimi in quanto rientra fra le eccezioni consentite dall'art. 163, comma 5, lett. a) “tassativamente regolate dalla legge”, del D.lgs. 267/00;
- 6) dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000, come preventivamente verificato;
- 7) autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo Comune alla emissione dei mandati di pagamento connessi con la superiore liquidazione, entro i 15.03.2019.

Ragusa, 08/03/2019

Dirigente
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale